



**KANZLEI AUSSERHOFER**

## **TEMI SOTTO LA LENTE**

### **Economia & tributi**

Legge di stabilità 2015.....	2
------------------------------	---

I contenuti della presente circolare sono meramente a titolo informativo e non rappresentano una consulenza di natura fiscale o giuridica. Per le informazioni fornite non si assumono alcune responsabilità.



## ECONOMIA & TRIBUTI

### LEGGE DI STABILITÀ 2015

#### PREMESSA

Con la L. 23.12.2014 n. 190 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2015”, entrata in vigore l’1.1.2015.

#### SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2015.

##### Detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio

È prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.

Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.

##### Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati

La detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2015, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

##### Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili” o “bonus arredamento”)

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.



## Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015.

La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;
- per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000,00 euro.

## Ritenuta d'acconto sui bonifici "agevolati"

È aumentata dal 4% all'8% la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

## Bonus bebè

Per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017 da cittadini italiani o di Stati UE o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è riconosciuto un assegno mensile di importo pari a:

- 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), se il nucleo familiare di appartenenza del genitore è in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui;
- 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000,00 euro annui.

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del nucleo familiare interessato.

## Durata dell'agevolazione

L'assegno è erogato mensilmente:

- a decorrere dal mese di nascita o di adozione;
- fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

## Bonus famiglie numerose

Per il 2015 sono riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, a favore dei nuclei familiari:



- con un numero di figli minori pari o superiore a quattro;
- in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.

### Incentivi per il rientro di ricercatori dall'estero

Viene modificata la disciplina degli incentivi per il rientro dei ricercatori occupati all'estero, prevedendo che:

- i ricercatori devono venire a svolgere la loro attività in Italia entro il 31.12.2017;
- le agevolazioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre (prima due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

### Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

Viene precisato che sono agevolabili gli impianti wi-fi solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

### Regime fiscale agevolato per autonomi

È istituito un nuovo regime fiscale agevolato per autonomi applicabile, a decorrere dall'1.1.2015, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, d'arte o professione in possesso dei seguenti requisiti nell'anno precedente:

- ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai seguenti limiti, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata:
  - 35.000,00 euro per industrie alimentari e delle bevande con codice attività 10 e 11 (coefficiente di redditività 40%);
  - 40.000,00 euro per commercio all'ingrosso e al dettaglio con codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 (coefficiente di redditività 40%);
  - 30.000,00 euro per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81 (coefficiente di redditività 40%);
  - 20.000,00 euro per commercio ambulante di altri prodotti con codice attività 47.82 e 47.89 (coefficiente di redditività 54%);
  - 15.000,00 euro per costruzioni e attività immobiliari con codice attività 41, 42, 43, 68 (coefficiente di redditività 86%);
  - 15.000,00 euro per intermediari del commercio con codice attività 46.1 (coefficiente di redditività 62%);

- 40.000,00 euro per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice attività 55 e 56 (coefficiente di redditività 40%);
- 15.000,00 euro per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88 (coefficiente di redditività 78%);
- 20.000,00 euro per tutte le altre attività con codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99 (coefficiente di redditività 67%);
- sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;
- costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000,00 euro;
- redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La verifica di tale prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000,00 euro.

Nel limite dei beni strumentali, sono:

- inclusi i beni in leasing (che rilevano per il costo sostenuto dal concedente), i beni in locazione, noleggio e comodato (che rilevano in base al valore normale), il 50% dei beni detenuti in regime d'impresa o arte e professione utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente (ivi inclusi i beni a deducibilità limitata, come mezzi di trasporto e telefonia)
- esclusi i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

#### **Durata del regime e cause di esclusione**

Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

L'utilizzo del nuovo regime è precluso per i soggetti che si trovino, nel corso dell'applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:

- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

- non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati Membri UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza.

#### **Determinazione del reddito imponibile**

Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività (dal 40 al 86%) previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (calcolati secondo il principio di cassa).

Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotte le seguenti spese:

- i contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui eccedenza può essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo;
- le perdite fiscali generate nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie del TUIR.

#### **Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell'attività**

Per i soggetti che avviano ex novo un'attività è prevista un'ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile. Il beneficio è accordato solo se:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

I soggetti che fruivano nel 2014 del regime di vantaggio o del regime delle nuove iniziative produttive e che, dal 2015, ricadono nel nuovo regime forfetario (soddisfacendo tutti requisiti) applicano automaticamente la predetta riduzione del reddito imponibile.

### **Imposta sostitutiva del 15%**

Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%.

Il versamento è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF.

### **Esclusione delle ritenute d'acconto**

Per i soggetti che applicano il regime forfetario a partire dal 2015, i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

### **Semplificazioni in materia di imposte dirette**

L'utilizzo del regime forfetario esonera il contribuente:

- dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- dall'operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili.

### **Disciplina ai fini IVA**

I contribuenti che applicano il regime agevolato:

- sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali emessi successivamente l'accesso al regime non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa;
- non detraggono l'imposta assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
- mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (es. acquisti intracomunitari).

I predetti contribuenti beneficiano dei seguenti esoneri dagli adempimenti previsti ai fini dell'imposta:



- liquidazione e versamento dell'imposta;
- registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;
- tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi;
- dichiarazione e comunicazione annuale;
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro");
- comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata;
- certificazione dei corrispettivi qualora svolgano attività quali cessione di tabacchi, giornali, carburanti.

### Regimi contabili abrogati

A decorrere dal 2015 sono abrogati:

- il regime delle nuove iniziative produttive;
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli "ex-minimi".

Nonostante l'abrogazione, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5% può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario.

### Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati - Messa a regime

Viene messo a regime il "bonus" di 80,00 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro.

#### Soggetti beneficiari

Il bonus continua a riguardare i soli contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e dei redditi assimilati al lavoro dipendente.

#### Ammontare del bonus

Il bonus – riconosciuto dai sostituti d'imposta – è di 960,00 euro, da rapportare al periodo di lavoro nell'anno.

Il bonus varia però a seconda che il lavoratore abbia un reddito complessivo:

- fino a 24.000,00 euro; in tal caso, l'importo del bonus di 960,00 euro è previsto in misura "fissa", non parametrato all'ammontare del reddito complessivo;
- oppure superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro; in tal caso, si applica un meccanismo "a scalfare", al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l'importo del bonus effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.





## Imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi pensione

Per i fondi pensione, è aumentata dall'11% al 20% l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione e viene ridotta la base imponibile dell'imposta sostitutiva se il fondo investe in titoli di Stato.

La nuova aliquota del 20% si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

Dal periodo d'imposta 2015 è previsto un credito d'imposta del 9% sul risultato della gestione, a condizione che sia investito in attività finanziarie a medio-lungo termine individuate con apposito decreto.

## Redditi finanziari percepiti dalle Casse di previdenza private

Viene messo a regime il credito d'imposta sui redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse professionali e dagli enti di previdenza privata pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% e l'ammontare delle stesse ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

## Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

A decorrere dall'1.1.2015, viene portata dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

## Polizze vita

A decorrere dall'1.1.2015, l'esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita viene limitata alle somme a copertura del rischio demografico.

## Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità ha però raddoppiato l'imposta sostitutiva.

Entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva del 4% sulle partecipazioni non qualificate o dell'8% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.

## Buoni pasto elettronici -Incremento della quota non tassata

A decorrere dall'1.7.2015, la quota non tassata per il dipendente dei "buoni pasto" in formato elettronico passa da 5,29 euro a 7,00 euro.

## Lavoratori dipendenti "frontalieri" - Franchigia di esenzione - Aumento

A decorrere dall'1.1.2015, viene incrementato da 6.700,00 a 7.500,00 euro l'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. "lavoratori frontalieri", vale a dire dei lavoratori dipendenti:

- residenti nel territorio dello Stato Italiano;
- che prestano l'attività lavorativa all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

## Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP è ammessa in deduzione la differenza tra:

- il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto);
- le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell'impiego di personale.

In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP.

### Soggetti beneficiari

Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario.

L'agevolazione dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali e alle Amministrazioni Pubbliche con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati (anche promiscuamente) nell'attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente accanto all'attività istituzionale.

## Credito d'imposta per i soggetti privi di dipendenti

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") viene concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti.

Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, a condizione che non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo indeterminato (anche part time), né a tempo determinato (anche part time).

La fruizione non è invece preclusa nell'ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali.

### Meccanismo del “reverse charge” - Estensione dell'ambito applicativo

A decorrere dall'1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante il c.d. “reverse charge” viene esteso a:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Il “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari; in tal caso, l'entrata in vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle more dell'autorizzazione non risulta applicabile.

Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, l'obbligo di assolvere l'imposta è in capo al cessionario o committente dell'operazione. Il cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell'imposta e indicando sulla stessa che l'operazione è effettuata in base a “reverse charge”.

### Meccanismo dello “split payment”

A decorrere dall'1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici:

- l'ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l'operazione (la base imponibile);
- l'IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall'ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall'Erario.



### Ambito applicativo

Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a:

Stato;

- organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- enti pubblici di previdenza.

### Decorrenza

Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall'1.1.2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).

### Aliquota del 4% per i libri in formato elettronico

A decorrere dall'1.1.2015, si ricomprendono nella nozione di “libri” ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% “tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.

### Aliquota del 22% per le cessioni di pellet in legno

A decorrere dall'1.1.2015 alle cessioni di “pellet” di legno si applica l'aliquota IVA del 22% (prima 10%).

### Novità in materia di presentazione della dichiarazione annuale IVA

A decorrere dal periodo d'imposta 2015 la dichiarazione annuale IVA non potrà più essere presentata nell'ambito della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), ma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio.

Viene contestualmente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA.

Gli adempimenti previsti per l'anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all'anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche

## Aliquote TASI per l'anno 2015

Relativamente agli anni 2014 e 2015, è stato stabilito che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Di conseguenza:

- l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può aumentare fino all'11,4 per mille;
- l'aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l'IMU, può essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).

## Ravvedimento operoso

Viene sensibilmente modificato l'istituto del ravvedimento operoso, distinguendo tra tributi amministrati o meno dall'Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più precluso dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione del tributo, oppure delle comunicazioni bonarie emesse a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.

Relativamente alle sanzioni, per tutte le violazioni ravvedibili con l'eccezione dell'omessa dichiarazione e a prescindere dall'ente titolare del potere impositivo, se l'errore o l'omissione vengono sanati entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla commissione della violazione, la riduzione della sanzione è pari a 1/9 del minimo.

Di conseguenza, la riduzione delle sanzioni potrà essere pari:

- limitatamente alle violazioni sui versamenti e per tutti i tributi, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni;
- per tutti i tributi, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione;
- per tutti i tributi, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;
- per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;

- per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;
- per tutte le violazioni con l'eccezione di talune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione.

#### **Decorrenza**

Trattandosi di norma procedimentale, dovrebbe trovare applicazione anche alle violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato l'atto impositivo.

#### **Associazioni sportive - Tracciabilità dei pagamenti e degli incassi - Aumento del limite**

Il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici, nonché degli altri soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, viene aumentato da 516,46 euro a 1.000,00 euro.

I versamenti e i pagamenti di somme di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono, quindi, essere effettuati:

- tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione;
- mediante carte di credito o bancomat;
- altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli (es.: assegni non trasferibili).

## APPUNTAMENTI E SCADENZE

### Lunedì, 16 febbraio 2015

IVA - Liquidazione - gennaio

IVA - Dichiarazione d'intento

INPS - 4° Rata fissa per artigiani e commercianti

INAIL - Autodichiarazione

INAIL - Versamento

### Mercoledì, 25 febbraio 2015

Intrastat - Comunicazione mensile - gennaio

